



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 07 del 31/01/2012

OGGETTO : ART.1 COMMA 2, LETT. L) LEGGE N.148/2011 - INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 17,00 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di **prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv.Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Massimo La Porta | 11) Salvatore Coppola |
| 2) Carmine Serra | 12) Angelo Andreiuolo |
| 3) Pietro Paolo Marciano | 13) Errico Luca |
| 4) Giovanni Orrico | 14) Pasquale De Rosa |
| 5) Emilio Malandrino | 15) Vincenzo D'Ascoli |
| 6) Mario Pesca | 16) Emilio Prota |
| 7) Gerardo Santosuosso | 17) Nicola Comite |
| 8) Gianluigi Giuliano | 18) Agostino Abate |
| 9) Michele Pizza | 19) Giuseppe Vano |
| 10) Ferdinando Farro | 20) Antonio Domini |

Risultano assenti: SERRA - DOMINI -MALANDRINO - ANDREIUOLO .

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Raffaele Carbone. Eugenio Benevento, Francesco Crispino ,Adamo Coppola .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: ART. 1, COMMA 2, LETT. L) LEGGE N. 148/2011 - INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI.

Premesso che:

- il Comune di Agropoli è sede dell'Ufficio del Giudice di pace;
- l'art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011, legge di conversione con modifiche del D.L. n. 138/2011, il quale contiene la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (17.09.2011), uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;
- la lett. l) del comma 2 dell'art. 1 della suddetta legge n. 148/2011 prevede la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lett. b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
- la lett. b) del medesimo comma 2 dell'art. 1 sopra citato stabilisce che la ridefinizione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso di impatto della criminalità organizzata;
- il recente schema di decreto legislativo recante "Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", prevede nella Tabella A allegata allo stesso l'elenco degli Uffici del giudice di pace soppressi in cui rientra anche quello di Agropoli;

Considerato che:

- i criteri individuati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011 sembrano finalizzati a permettere al legislatore delegato di valutare l'incremento di efficienza voluto dalla legge anche se nella realtà non esiste un sistema di calcolo dell'efficienza;
- tale sistema di calcolo sarebbe dovuto essere preesistente alla legge delega in quanto i criteri indicati sono elementi fattuali già esistenti (territorio, abitanti, ecc.);
- la valutazione dell'incremento dell'efficienza deve avvenire nell'ambito di una operazione di bilanciamento che, peraltro, non tiene conto della performance del servizio giustizia secondo gli utenti e dell'impatto economico derivante ai territori dalla chiusura degli uffici giudiziari;

Atteso che:

- ⤴ lo schema di decreto legislativo di cui innanzi richiede due elementi per la sopravvivenza dell'ufficio del giudice di pace: la "domanda di giustizia" ed il bacino territoriale di utenza (almeno 100 mila abitanti);
- ⤴ il carico di lavoro mediamente sostenibile dal personale giudicante in un anno nel corso dell'anno solare, rapportato poi al carico di lavoro pro-capite dei singoli uffici stimato dal Governo in 568 procedimento annui ("valore soglia"), costituisce una misura della "domanda di giustizia" rivolta all'Amministrazione;
- ⤴ se il "valore soglia" di un ufficio è inferiore alla media nazionale di produttività annuale pro-capite dei giudici di pace, l'ufficio è destinato alla soppressione mediante accorpamento;

- ⤴ la media annua dei procedimenti pendenti davanti al Giudice di pace di Agropoli è di oltre 1000 per i civili e di circa 200 per quelli penali;

Considerato che:

- ⤴ il Governo ha stilato un elenco (ancora da pubblicare) di 674 uffici con un numero di iscrizioni pro-capite inferiore al “valore soglia”, ossia alla capacità di smaltimento di un singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle 100 mila unità;
- ⤴ il disegno governativo, però, introduce un sistema per garantire “a richiesta” la sopravvivenza degli uffici del giudice di pace (entro 60 giorni dalla pubblicazione della tabella di riordino degli uffici del giudice di pace, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi;

Atteso che la soppressione dell'ufficio di pace di Agropoli creerebbe gravissimo disagio al bacino di utenza dello stesso e che è intenzione di questa Amministrazione comunale di destinare a sede dell'Ufficio del giudice di pace i locali di proprietà del Comune ubicati al primo piano dell'immobile polifunzionale sito in Via Pio X incrocio con Via Marco Polo;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere ruolo vitale, essenziale ed insopprimibile dell'Ufficio del giudice di pace di Agropoli, individuando quale sede dello stesso i locali di proprietà del Comune ubicati al primo piano dell'immobile polifunzionale sito in Via Pio X incrocio con Via Marco Polo;
3. di impegnare Il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri comunali tutti a farsi espressione presso i pubblici poteri dei sentimenti di preoccupazione e ferma contrarietà all'ipotesi di soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Agropoli, informando periodicamente il Consiglio, anche attraverso i Capigruppo;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro della Giustizia.

24.01.2012

IL SINDACO

f.to avv. Francesco Alfieri

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

24.01.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

f.to Biagio Motta

Uditi i seguenti interventi :

SINDACO : il patrimonio dell'Ente è stato valorizzato; nuovi locali c/o il Municipio dove potranno avere sede gli uffici attualmente in viale Europa;

PESCA: si congratula per l'iniziativa intrapresa; unitamente al consigliere Malandrino aveva sollecitato l'Amministrazione in tal senso; ad Agropoli deve esserci amministrazione di giustizia; valenti magistrati hanno operato ad Agropoli;

GIULIANO : è favorevole anche se forse non sarà sufficiente la sola deliberazione di Agropoli ; è opportuno che anche Comuni limitrofi si esprimono in tal senso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

-E' approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

-Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
f.to (Ing. Agostino Abate)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Sig. Massimo La Porta)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Angela Del Baglivo)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 07/02/2012

IL MESSO COMUNALE

f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 07/02/12

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli